



Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVI LEGISLATURA

ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO

della seduta n. 166 del 24 giugno 2014

Servizio Lavori d'Aula

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

- N. 178 - Verifica del rapporto che intercorre tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la concessionaria che si occupa della gestione delle autostrade siciliane con eventuale adozione di misure alternative.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che il rapporto tra lo Stato e la Regione siciliana è regolato, in materia di riassetto del settore autostradale, da una concessione assegnata dal Ministero per le Infrastrutture ad un soggetto giuridico da individuarsi secondo i criteri stabiliti dall'articolo 16 della legge 12 agosto 1982, n° 531;

RILEVATO che:

la legge 12 agosto 1982, n°531, venne applicata nel 1996 e che, pertanto, solo da allora abbiamo quel nuovo soggetto giuridico, denominato Consorzio per le autostrade siciliane, il cosiddetto CAS, risultato della unificazione dei tre precedentemente separati Consorzi concessionari ANAS, operanti in Sicilia per la costruzione e gestione delle autostrade Messina-Catania-Siracusa, Messina-Palermo e Siracusa-Gela, e destinato ad essere il nuovo concessionario delle autostrade di rilevanza nazionale secondo la qualificazione e classificazione operata con d.lgs. 461/99;

come già chiarito in precedenza, a tale nuovo soggetto è stata trasferita, con decreto ministeriale 21 maggio 1997, la titolarità delle preesistenti concessioni delle tre distinte tratte e, ai sensi di legge (art.16 L. 531/82), esso ha rilevato gli oneri nascenti dai rapporti giuridici già posti in essere dai precedenti enti;

CONSIDERATO che:

i Consorzi Messina - Palermo, Messina - Catania e Siracusa - Gela (L.R. 4/65) hanno cessato di esistere con DPR 117/Gab del 30 aprile 1996, in esecuzione dell'articolo 28 L.R. 22/96 e che, come si legge nelle motivazioni del citato decreto interministeriale, l'obiettivo era quello di recepire in un successivo atto le innovazioni in campo autostradale introdotte dalle leggi 23 dicembre 1992, n° 498, e 24 dicembre 1993, n° 537;

tale procedura si è conclusa con la revisione, ai

./..

sensi dell'articolo 11 della legge 498/92, che ha determinato l'unificazione delle Concessioni ed il recepimento al CAS del comma 8 dell'articolo 10 della legge 537/93, con cui si definisce la natura privata dell'attività svolta dalle concessionarie di autostrade;

in base all'articolo 16, lettera d, della legge 531/82, il CAS deve provvedere, mediante le tariffe dei pedaggi, alla copertura dei costi di esercizio, di manutenzione e di rinnovo degli impianti infrastrutturali e che, pertanto, lo stesso non ha, né può avere, trasferimenti di partita corrente a carico del bilancio della Regione siciliana;

il modus operandi del CAS appare in conflitto con le norme nazionali richiamate nella Concessione, mancando un sistema di auditing interno;

l'involuzione verso modelli organizzativo - gestionali nulla ha a che vedere con quanto accade nelle altre 22 concessionarie; prova ne sia che mentre le altre concessionarie hanno, ad esempio, internalizzato i costi dei servizi esterni, riducendoli e migliorandone qualità e produttività, il CAS ancora oggi sta impegnando ingenti somme per esternalizzare servizi già resi in house a costi contenuti come ad esempio il servizio di sorveglianza e assistenza al traffico (precedentemente in house e poi incomprensibilmente affidato, in somma urgenza, ed oggi in attesa di aggiudicazione attraverso un bando che costerà allo stesso CAS 2,6 milioni di euro per soli 6 mesi;

VISTO che:

la titolarità della concessione in questione compete ad un soggetto che necessariamente debba presentare i tratti tipici dell'ente pubblico economico, secondo i criteri della gestione privatistico proprietà pubblica;

in materia autostradale, lo Stato italiano ha esclusiva competenza a legiferare e che, pertanto, ogni riferimento a leggi regionali che vi si sovrappongano per competenze e merito, per esempio la L.R. n. 10/2000, non appare coerente con il quadro normativo rinvenuto negli atti del CAS né compatibile con la titolarità di una tale tipologia di concessione autostradale, facendo espresso riferimento tale legge regionale agli enti non economici;

dal 1996 sarebbe occorso adeguare la macchina aziendale alle novità legislative nazionali, allineando in questo modo il modello organizzativo -

./..

gestionale alle direttive contenute nella convenzione di concessione, soprattutto per soddisfare tutte quelle condizioni ivi sottoscritte dalle parti contraenti e, in primo luogo, quelle relative al piano finanziario, oggi clamorosamente disatteso;

l'infrastruttura, per la propria messa in sicurezza, necessita, come attestato dalla Delibera di Giunta Regionale n°145 del 22 aprile 2013, di ben 184 milioni di euro e che, con buona probabilità, il CAS non avrà modo di reperire una tale somma;

le pessime condizioni di sicurezza delle autostrade siciliane, il forte deficit, gli interventi della magistratura penale, i sequestri di gallerie pericolanti, le riduzioni o gli scambi di carreggiata di importanti viadotti, l'indice alto di mortalità ed i continui pignoramenti degli incassi, ci impongono azioni veramente decisive e soprattutto risolutive,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
e per esso

L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA'

ad attivarsi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di verificare il rapporto giuridico che attualmente intercorre tra il Ministero medesimo e la concessionaria;

ad impegnarsi, qualora ve ne siano le condizioni, per una ricapitalizzazione dell'ente, mettendolo nelle condizioni di potere azzerare tutte le gravissime carenze infrastrutturali che allo stato insistono e che minano l'incolumità dei numerosi automobilisti che quotidianamente percorrono le autostrade per i più svariati motivi;

a valutare ogni altra possibile e utile soluzione di vigilanza sul Consorzio, ai fini di un reale ed effettivo risparmio di risorse e alla verifica di un assai più equilibrato impiego delle stesse;

risultando il CAS un ente deficitario, a valutare, infine, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la possibilità di adottare misure alternative, quali ad esempio potrebbero rappresentare la cessione, tramite offerta pubblica, di parte delle proprie quote a nuovi e potenziali interessati soggetti, cercando di creare in tal modo sicure condizioni di afflusso di capitale e un più funzionale management.

(19 settembre 2013)

./..

GRASSO - LANTIERI - CORDARO - CIMINO - CLEMENTE

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 300 - Impegno del Governo della Regione in ordine al diniego di autorizzazioni di ricerca e prelievo di idrocarburi e coltivazione di campi geotermici sul territorio regionale nonché alla revoca di quelle già rilasciate.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

in seguito al terremoto verificatosi in Emilia Romagna nel maggio del 2012, è stata istituita, con decreto n.5930 del 11/12/2012 del Dott. Franco Gabrielli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente della Regione Emilia, una commissione tecnico-scientifica per la valutazione delle possibili relazioni tra attività di esplorazione per gli idrocarburi e aumento dell'attività sismica nell'area emiliano-romagnola colpita dal sisma del 2012, denominata International Commission on Hydrocarbon Exploration and Seismicity in The Emilia Region o 'Commissione ICHESE', incaricata di valutare le possibili relazioni tra attività di esplorazione per idrocarburi ed aumento dell'attività sismica nell'area colpita dal sisma;

la Commissione ha avuto l'incarico di produrre un rapporto che, sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche al momento disponibili, verificasse l'eventuale correlazione tra il terremoto emiliano, le ricerche di idrocarburi effettuate nel sito di Rivara e lo sfruttamento e/o l'utilizzo di reservoir, in tempi recenti e nelle immediate vicinanze della sequenza sismica del 2012;

in data 13 febbraio 2014 la Commissione ICHESE ha consegnato al Dipartimento della Protezione Civile la relazione conclusiva dei lavori, di seguito denominata 'Rapporto ICHESE', contenente delle raccomandazioni;

la Commissione ha acquisito dati sulla attività sismica e deformazioni del suolo, sulla geologia e sismica a riflessione e sulle operazioni di esplorazione e sfruttamento di idrocarburi, stoccaggio di gas e attività geotermica, tra l'altro attraverso riunioni con rappresentanti dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), dell'OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale), del Servizio Sismologico della Regione Emilia Romagna e delle ditte che svolgono attività di esplorazione e sfruttamento di

./..

idrocarburi nell'area;

il lavoro della Commissione è iniziato con una revisione della letteratura scientifica e dei rapporti disponibili. Esiste infatti una vasta letteratura scientifica, sviluppata soprattutto negli ultimi venti anni, che mostra come in alcuni casi azioni tecnologiche intraprese dall'uomo, comportanti iniezione o estrazione di fluidi dal sottosuolo per la ricerca di idrocarburi o la creazione di campi geotermici, possano avere una influenza sui campi di sforzi tettonici principalmente attraverso variazioni nella pressione di poro nelle rocce e migrazione di fluidi, innescando fenomeni sismici significativi, innescando faglie distanti anche decine di chilometri dal punto di iniezione o estrazione e diversi anni dopo le azioni antropiche. In particolare l'esame della letteratura scientifica esistente evidenzia che:

a) estrazioni e/o iniezioni legate allo sfruttamento di campi petroliferi possono produrre, in alcuni casi, una sismicità indotta o innescata;

b) la sismicità indotta e, ancor più, quella innescata da operazioni di estrazione ed iniezione sono fenomeni complessi e variabili da caso a caso, e la correlazione con i parametri di processo è ben lontana dall'essere compresa appieno;

c) la magnitudo dei terremoti innescati dipende più dalle dimensioni della faglia e dalla resistenza della roccia che dalle caratteristiche della iniezione;

d) ricerche recenti sulla diffusione dello sforzo suggeriscono che la faglia attivata potrebbe trovarsi anche a qualche decina di chilometri di distanza e a qualche kilometro più in profondità del punto di iniezione o estrazione, e che l'attivazione possa avvenire anche diversi anni dopo l'inizio dell'attività antropica;

e) la maggiore profondità focale di alcuni terremoti rispetto all'attività di estrazione associata è stata interpretata come una evidenza diretta del fatto che l'estrazione o l'iniezione di grandi volumi di fluidi può indurre deformazioni e sismicità a scala crostale;

f) esistono numerosi casi di sismicità indotta da operazioni di sfruttamento dell'energia geotermica. La maggior parte di essi è legata allo sviluppo di Enhanced Geothermal Systems, nei quali vengono provocate fratture in rocce ignee impermeabili per produrre delle zone permeabili. Esistono anche

./..

diversi casi di terremoti associati all'utilizzazione tradizionale dell'energia geotermica. I terremoti prodotti sono di magnitudo medio-bassa e a distanze non più grandi di alcuni chilometri dai pozzi di estrazione o iniezione;

g) l'esame di tutta la letteratura esistente mostra che la discriminazione tra la sismicità indotta o innescata e quella naturale è un problema difficile, e attualmente non sono disponibili soluzioni affidabili da poter essere utilizzate in pratica';

sulla base della letteratura scientifica e delle evidenze sperimentali, la Commissione ICHESE non ha potuto escludere che le azioni inerenti lo sfruttamento di idrocarburi nella concessione di Mirandola in Emilia Romagna possano aver contribuito a 'innescare' l'attività sismica del 2012 in Emilia, sottolineando la necessità di avere almeno un quadro più completo possibile della dinamica dei fluidi nel serbatoio e nelle rocce circostanti al fine di costruire un modello fisico di supporto all'analisi statistica;

la Commissione ICHESE, sottolineando che la 'sismicità indotta e innescata dalle attività umane è un campo di studio in rapido sviluppo, ma lo stato attuale delle conoscenze, e in particolare la mancanza di esperienza in Italia, non permette la elaborazione di protocolli di azione che possano essere di uso immediato per la gestione del rischio sismico', ha formulato una serie di raccomandazioni volte ad avere un quadro più chiaro della relazione tra terremoti innescati o indotti ed attività di estrazione di idrocarburi e campi geotermici, come le seguenti:

a) nuove attività di esplorazione per idrocarburi o fluidi geotermici devono essere precedute da studi teorici preliminari e di acquisizione di dati su terreno basati su dettagliati rilievi 3D geofisici e geologici.....;

b) le attività di sfruttamento di idrocarburi e dell'energia geotermica, sia in atto che di nuova programmazione, devono essere accompagnate da reti di monitoraggio ad alta tecnologia, finalizzate a seguire l'evoluzione nel tempo dei tre aspetti fondamentali: l'attività microsismica, le deformazioni del suolo e la pressione di poro;

c) il monitoraggio sismico dovrebbe essere effettuato con una rete locale dedicata capace di rilevare e caratterizzare tutti i terremoti di magnitudo almeno 0,5 ML;

./..

d) le deformazioni del suolo devono essere rilevate principalmente con metodi satellitari. Dovrebbero essere utilizzate tecnologie interferometriche (INSAR e GPS) che permettano di identificare processi di subsidenza con una risoluzione di alcuni millimetri all'anno;

e) la pressione dei fluidi nei serbatoi e nei pori delle rocce deve essere misurata al fondo dei pozzi e nelle rocce circostanti con frequenza giornaliera;

f) le caratteristiche geologiche e sismo-tettoniche dell'area in studio devono essere analizzate, deve essere generato un sistema operativo a 'semaforo' e devono essere stabilite le soglie tra i diversi livelli di allarme;

g) è consigliabile che tutti i dati sismici vengano continuamente analizzati con metodologie statistiche per evidenziare variazioni dagli andamenti tipici della sismicità di fondo, quali variazioni dell'intervallo di tempo tra eventi, variazioni nel valore di b della distribuzione della magnitudo, clustering spaziali o/e temporali, comportamenti non-poissoniani. L'utilizzo di metodologie ETAS e di eventuali altre nuove metodologie va incoraggiato;

h) è necessario che i dati rilevanti per il conseguimento di quanto sin qui indicato e in possesso delle compagnie siano da esse messi a disposizione degli enti responsabili per il controllo;

il territorio della Regione siciliana è ad elevato rischio sismico, la maggior parte del territorio siciliano è classificato come zona sismica di seconda categoria e la Valle del Belice e l'area di Messina come zona sismica di categoria 1 ad elevata sismicità. Nel passato il territorio siciliano è stato funestato da terremoti distruttivi di elevata intensità come:

a) terremoto di Messina del 28 dicembre 1908 che provocò più di 80'000 vittime;

b) terremoto della Val di Noto dell'11 gennaio 1693 che provocò più di 60'000 vittime;

c) terremoto del 15 gennaio 1968 nella Valle del Belice che provocò circa 300 vittime e rase al suolo Gibellina, Montevago, Salaparuta, Poggioreale, S. Margherita del Belice, Partanna e S. Ninfa;

CONSIDERATO che:

./..

risulta necessario, nelle regioni come la Sicilia che effettuano ricerche di idrocarburi e geotermiche e che presentano elevati rischi sismici, tenere conto delle raccomandazioni formulate nel rapporto ICHESE;

nessuna delle raccomandazioni contenute nel rapporto ICHESE, risultano al momento applicate nella Regione siciliana;

fenomeni sismici anche distruttivi risultano, a volte, associati ad operazioni di coltivazione e ricerca di idrocarburi e sviluppo di campi geotermici, con fratturazione delle rocce ignee impermeabili (Fracking), che non escludono una connessione tra queste attività antropiche con l'induzione o l'innescio di fenomeni sismici;

'Lo stato attuale delle conoscenze e in particolare la mancanza di esperienza in Italia, non permette la elaborazione di protocolli di azione che possano essere di uso immediato per la gestione del rischio sismico';

la politica europea in materia ambientale è fondata sul principio di precauzione ai sensi dell'art. 191 del Trattato che viene declinato, dalla Comunicazione esplicativa della Commissione europea del febbraio del 2000 (cfr. Comunicazione COM (2000) 01), come una strategia di gestione del rischio nei casi in cui si evidenzino indicazioni di effetti negativi sull'ambiente o sulla salute degli essere umani e i dati disponibili non consentano una valutazione completa del rischio; in particolare l'applicazione del principio richiede l'identificazione dei rischi potenziali, una valutazione scientifica realizzata in modo rigoroso e completo sulla base di tutti i dati esistenti e la mancanza di una certezza scientifica che permetta di escludere ragionevolmente la presenza dei rischi identificati;

RITENUTO che il territorio della Regione siciliana è fortemente fragile dal punto di vista sismico e presenta alcune zone ad altissimo rischio terremoto e che non è possibile, allo stato dell'elaborazione di protocolli di azione che possano essere di uso immediato per la gestione del rischio sismico',

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a negare tutte le autorizzazioni di ricerca e prelievo di idrocarburi sul territorio regionale attualmente in corso di VIA, nonché a revocare quelle già rilasciate;

./...

diritti dell'animale e California State University at Northridge, 'le istanze e gli studi di impatto ambientale (Sia) che si riferiscono ai progetti di ricerca di idrocarburi cercano di limitare il reale impatto attraverso una lottizzazione del mare (in particolare per il bacino Adriatico, un mare chiuso da considerarsi come un sistema naturale unico), senza mai valutare attentamente l'impatto cumulativo che le diverse istanze, più o meno adiacenti e numerose, possono avere sull'ecosistema marino tutto. Si ricorda infatti che, proprio per la sua natura fisica di 'fluido', il mare costituisce un organismo mobile e dinamico. Dunque il tentativo di minimizzare e mitigare un impatto cumulativo risulta del tutto impraticabile';

l'opinione pubblica ancora ricorda il disastro causato dall'esplosione della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon nel Golfo del Messico, il quale continua a produrre i suoi effetti e conseguenze nefaste per l'ambiente e la salute umana;

ATTESO che:

negli ultimi anni sono state introdotte, ai fini della salvaguardia delle coste e della tutela ambientale, limitazioni alle aree dove possono essere svolte nuove attività minerarie;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 'Norme in materia ambientale' stabilisce che 'Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare';

attraverso tale decreto viene definita una fascia di protezione di 12 miglia dalle coste;

questo divieto è valido unicamente per le istanze presentate successivamente all'emanazione del D.Lgs. 128 del 2010;

si rappresenta che quasi tutte le istanze che riguardano il Canale di Sicilia sono antecedenti al 2010, buona parte di esse riguardano zone site all'interno della fascia delle dodici miglia ed in alcuni casi zone estremamente vicini alla costa;

le richieste di nuovi permessi di ricerca porteranno le attuali aree soggette a concessioni e

./...

permessi di ricerca a più che raddoppiarsi (da 3.105,66 Km² a 7.153,73 Km²) e, come ricordato, parte di queste sono vicine alla costa;

l'aumento del numero di piattaforme presenti nel Canale di Sicilia potrebbe porre in un prossimo futuro problemi di sicurezza connessi sia agli impianti stessi che dell'aumento del traffico di navi petroliere;

un eventuale incidente, quale un copioso sversamento, potrebbe causare nelle nostre coste danni incalcolabili soprattutto nel settore turistico e della pesca, atteso che il 'Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini', approvato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 4 novembre 2010, riporta la seguente considerazione: 'In ogni caso le varie tecniche di rimozione, pur combinate tra loro e nelle condizioni ideali di luce e di mare, consentono di recuperare al massimo non più del 30% dell'idrocarburo sversato. Tale percentuale tende rapidamente a zero con il peggioramento delle condizioni meteo-marine. Impossibile operare la rimozione in assenza di luce';

TENUTO CONTO che:

nelle acque dello Stretto di Sicilia sono state istituite in passato due zone di tutela biologica nelle GSA 15 e 16, ai sensi dell'art. 145, comma 1, lettera c), interdette alla pesca a strascico per tre anni e finalizzate alla protezione di giovanili di Merluzzo (*Merluccius merluccius*), i cui limiti geografici saranno indicati con provvedimento del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali;

dette aree ZTB discendono dal decreto assessoriale dell'Assessore per la cooperazione della Regione siciliana n. 103 del 21 aprile 2006, articolo 5, dove vengono istituite nelle acque dello Stretto di Sicilia due ZTB nelle GSA 15 e 16, interdette alla pesca a strascico per tre anni e finalizzate soprattutto alla protezione di giovanili di 'Merluccius merluccius';

dette aree ZTB devono essere esattamente delimitate geograficamente 'con provvedimento del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali';

ATTESO che:

il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (United Nations Environment Programme, UNEP) è stato il primo organismo mondiale a occuparsi di tutela

./...

delle acque marine, lanciando nel 1974 il Regional Seas Programme (Programma per i Mari Regionali, RSP);

esso si propone di stabilire una comune strategia globale e un quadro per la protezione dell'ambiente e la promozione dello sviluppo sostenibile, dandone, però, un'attuazione operativa a livello 'regionale';

la politica dell'Unione europea è sempre stata mirata a ridurre il verificarsi di incidenti gravi legati alle attività off shore nel settore degli idrocarburi e a limitarne le conseguenze, aumentando così la protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento e migliorando i meccanismi di risposta in caso d'incidente;

il quadro normativo comunitario è divenuto nel tempo estremamente ampio, poggiando su alcune direttive di capitale importanza quali: Direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione; Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento; Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; la Direttiva 2013/30/UE, che stabilisce i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti;

la Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche (DGRME), presso il Ministero dello Sviluppo Economico, svolge i compiti di programmazione, autorizzazione, gestione e controllo delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo, in particolare degli idrocarburi e dei relativi impianti in mare;

nella Regione siciliana, la ricerca e coltivazione degli idrocarburi è di competenza dell'URIG (Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia);

esso svolge i compiti di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. n. 14/2000, in particolare esplica la propria competenza nel settore della ricerca, coltivazione, trasporto e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche sull'intero territorio della Regione siciliana;

l'URIG è anche l'organo di vigilanza nel settore estrattivo (idrocarburi e geotermia) con le funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 5, comma

./..

2, del D.P.R. 128/59, per tali compiti applica le procedure di cui D.lgs. 758/94 (Modificazione alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro);

esso ha doveri di controllo sull'applicazione delle leggi minerarie e delle norme riguardanti la sicurezza e salute dei lavoratori nei settori di competenza,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
e per esso
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
e
L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

ad assumere urgentemente tutte le iniziative e provvedimenti necessari per il ripristino e la nuova costituzione di Zone a Tutela Biologica nello Stretto di Sicilia (ZBT, affinché si addivenga alla stipula di accordi col DGRME presso il MISE che abbiano come effetto quello di ritirare le passate concessioni, al fine di tutelare con urgenza il Canale di Sicilia da sfruttamenti e da situazioni che possano definitivamente compromettere la sua biodiversità e il ripopolamento ittico, con conseguente scomparsa delle attività economiche di pesca e di turismo legato ad essa, e volte ad impedire un possibile disastro ambientale nel 'Mare Nostrum'.

(4 giugno 2014)

FOTI - CANCELLERI - CAPPELLO - CIACCIO - CIANCIO
- FERRERI - LA ROCCA - MANGIACAVALLLO - PALMERI -
SIRAGUSA - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA - ZITO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 59 - Interventi urgenti per la modifica dell'attuale Piano di gestione dei rifiuti e per la riduzione dei rifiuti indifferenziati in Sicilia.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

CONSIDERATO il quadro di riferimento normativo di seguito riportato:

Normativa comunitaria. La Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, costituisce un quadro giuridico per i rifiuti in ambito europeo e rappresenta l'intenzione del legislatore di porre l'attenzione sull'intero ciclo dei rifiuti dalla produzione sino allo smaltimento ed in particolare sulle possibilità di recupero e riciclo dei rifiuti stessi al fine di prevenire e ridurre gli impatti ambientali e sanitari dovuti alla produzione e gestione. Il trattamento dei rifiuti, pertanto, deve essere perseguito secondo una gerarchia che vede in primo luogo la prevenzione della produzione dei rifiuti, quindi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero ed infine lo smaltimento;

in Italia il recepimento della Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/Ce, avvenuta con il D. Lgs. 205/10, introduce nell'ambito della normativa nazionale in materia di rifiuti, ed in particolare nel D. Lgs. 152/06 di cui il 205/10 costituisce un aggiornamento, il tema della prevenzione e riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti.

Le finalità della legge sono:

- prevenire la produzione di rifiuti e ridurre la pericolosità;
- promuovere la progettazione di prodotti ed imballaggi tali da ridurre all'origine la produzione di rifiuti, soprattutto non riciclabili, adottando anche le necessarie forme di incentivazione;
- promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate forme di comunicazione, rivolte anche agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- promuovere il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti urbani e speciali;
- promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati agli urbani, adottando in via prioritaria il sistema di raccolta porta a porta e definendo sistemi di premialità e penalizzazione finalizzati ad aumentarne le relative percentuali;
- incrementare l'implementazione di tecnologie impiantistiche a basso impatto ambientale, che

./..

consentano un risparmio di risorse naturali;

- ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso l'ottimizzazione dello smaltimento in impianti prossimi al luogo di produzione, con la garanzia di un alto grado di tutela e protezione della salute e dell'ambiente;

- favorire la riduzione dello smaltimento in discarica;

- riconoscere il ruolo dei comuni quali responsabili del servizio erogato ai propri cittadini, anche attraverso soggetti diversi;

- valorizzare la partecipazione dei cittadini, con particolare riferimento a forme di premialità economiche in funzione dei livelli di raccolta differenziata raggiunti;

- rendere compatibile l'equilibrio economico del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le risorse pubbliche disponibili e con le entrate derivabili dalla riscossione della TARSU o della TIA, avuto riguardo alla necessità di tutelare con misure di perequazione le fasce sociali più deboli e di ridurre l'evasione e la elusione fiscale in materia;

l'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, ha posto in liquidazione, sin dalla sua entrata in vigore, i Consorzi e le Società d'ambito e ha disposto, così come integrato dalle previsioni dell'articolo 1 della disposizione n. 28 del 14 Dicembre 2010 del Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3887/2010, che nelle more della costituzione delle Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, S.R.R., e comunque non oltre il 31.12.2011, la gestione del servizio integrato dei rifiuti venisse garantita da parte dei Consorzi e/o delle Società d'Ambito, attraverso i liquidatori;

disegno di legge n. 56 - Stralcio, legge approvata il 29 dicembre 2012, recante Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di gestione integrata dei rifiuti. Proroga di termini: art. 12. Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, il termine ultimo fino al quale i soggetti già deputati (ATO) alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
e per esso

L'ASSESSORE PER L'ENERGIA
E I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

a rivedere l'attuale Piano Gestione Rifiuti,

./..

secondo le indicazioni di seguito riportate.

Modifica dell'attuale Piano Gestione Rifiuti, che si basa sulla RIDUZIONE alla fonte dell'indifferenziato (fonte Programma prevenzione rifiuti sicilia 24 07 12 commissionato da REGIONE SICILIANA, UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO, EX O.P.C.M. 09 LUGLIO 2010, N. 3887, PRESSO IL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI, VIA CATANIA N. 2 - PALERMO. Il piano è stato redatto con il coordinamento del prof. ing. Federico Vagliasindi nell'ambito della consulenza svolta per l'Assessore Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, Ass.re pro tempore Dott. Giosuè Marino; D.A. n. 305013 del 07/07/2011, e nell'ambito delle attività del Master universitario di II livello in Progettazione di impianti per il controllo del rischio sanitario ambientale, POR/FSE 2007/2013).

Proposte in punti:

Incompatibilità fra gestione della raccolta, gestione dello smaltimento e gestione del riciclaggio:

1 - Al fine di evitare un diffuso fenomeno monopolistico industriale ed insieme favorire un corretto sistema della gestione del trattamento dei rifiuti urbani si stabilisce nel caso di soggetti privati il principio di netta separazione in ogni territorio dei ruoli tra soggetti gestori delle fasi di Raccolta/ Recupero e soggetti gestori della fase dello Smaltimento, con espresso divieto per i soggetti gestori delle fasi della Raccolta e del Recupero di materia di gestire anche la fase dello smaltimento attraverso qualunque collegamento societario.

2 - In questo senso si prevede che il sistema industriale del Recupero di materia (dalla Riparazione al Riuso al Riciclaggio della frazione inorganica al Compostaggio aerobico/anaerobico della frazione organica) debba consentire la crescita di soggetti industriali territoriali pubblici, privati e collettivi organizzati in Distretti del riutilizzo, riciclaggio e della riprogettazione. Il Distretto è costituito da una aggregazione di piccole e medie imprese legate alla comunità e fondate sull'interscambio di esperienze, saperi, progetti, buone pratiche, livelli di partecipazione tra lavoratori, imprese e residenti che operano in un sistema certificato anche parallelo al CONAI, con utilizzo di impianti e nuove tecnologie a basso impatto ambientale. Le imprese operano all'interno di Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.), possono attivare eco-punti per la raccolta ed il recupero di materiali specifici in deroga al sistema di

./..

privativa comunale, prevedendo che la loro attività è soggetta ad essere inserita nei Piani di gestione dei rifiuti provinciali e regionali nell'ambito di una pubblica pianificazione di massimizzazione di recupero di materia.

3 - I servizi separati di Raccolta da una parte, e quelli di Smaltimento dall'altra, dei rifiuti urbani sono Servizio Pubblico Locale di interesse generale, che la normativa quadro nazionale prevede sia attuato attraverso i criteri di efficienza, efficacia, economicità escludendo profitti e remunerazioni di qualsiasi forma. La gestione locale di queste fasi è in capo alle Amm.ni Comunali che assicurano il rispetto del principio di precauzione in merito alla tutela dell'ambiente e della salute garantendo forme di gestione partecipata permanenti delle comunità locali, e attuando il principio di prossimità.

4 - Si stabilisce che la proprietà e la gestione degli impianti di smaltimento in discarica, previsti esclusivamente per il conferimento della frazione residua da trattamenti di recupero, debba essere prevalentemente pubblica e corredata da un programma obbligatorio di volumetrie conferite nel rispetto pieno del dettato dell'art. 182 del DLgs 152/2006 e s.m.i. che fissa il criterio di residualità per la fase dello smaltimento sino all'azzeramento finale.

Semplificazione delle procedure per
l'impiantistica del riciclo:

1 - Nell'attuazione del principio generale della gerarchia di trattamento, si privilegiano procedure di autorizzazione accelerate, e ove previste semplificate come previsto dall'art. 214 del DLgs 152/2006 e s.m.i., per la realizzazione di impianti di trattamento per il riciclaggio ed il recupero sia di frazioni secche che umide, con l'adozione da parte della Regione e Province di un iter amministrativo che, lasciando fermi i vigenti termini minori, imponga la conclusione del procedimento ed il rilascio del titolo autorizzativo da parte dell'Amministrazione competente entro e non oltre dodici mesi dalla data del deposito del progetto definitivo da parte del soggetto richiedente.

2 - Gli impianti che godono di questo regime speciale sono identificati in quelli dedicati esclusivamente al trattamento per il recupero di materia:

a) impianti per la selezione dei rifiuti urbani indifferenziati dedicati alla massimizzazione del recupero di materia al fine del riciclaggio, e con esclusione di produzione CDR/CSS, e con eventuale linea di presso-estrusione delle plastiche e produzione di materia prima secondaria;

b) impianti di compostaggio aerobico, compresi

./..

gli impianti di compostaggio aerobico automatici, ed impianti di digestione anaerobica con successivo compostaggio aerobico alimentati con la FORSU con capacità di trattamento inferiore a 36.000 tonnellate annue ed inferiore alla eventuale potenza elettrica di 1 Megawatt, con un controllo ferreo del materiale in entrata e in uscita;

c) impianti di selezione e riciclo di frazioni secche differenziate, con eventuale linea di presso-estrazione delle plastiche e produzione di materia prima secondaria con capacità di trattamento inferiore a 36.000 tonnellate annue;

d) Centri per il riuso e centri di raccolta di cui all'art. 24;

3 - Gli impianti di cui al comma 2 punto b) di digestione anaerobica saranno autorizzati privilegiando l'immissione del biogas prodotto nella rete pubblica di distribuzione gas, tramite trattamenti di purificazione ed adeguamento alle caratteristiche richieste dai gestori della rete stessa, ad eccezione del biogas impiegato in impianti di bassa potenza termica ed elettrica per il fabbisogno energetico necessario al funzionamento dell'impianto stesso. E' previsto altresì l'uso del biogas come carburante per autotrazione da commercializzare nelle reti commerciali autorizzate specialmente laddove è assente la rete pubblica di distribuzione gas. Tale procedura si intende estesa agli impianti di digestione anaerobica con successivo trattamento aerobico di qualsiasi dimensione ed alimentati sia da FORSU che da scarti agricoli che possano produrre compost idoneo all'impiego in agricoltura e nel giardinaggio.

4 - Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni del presente articolo in modo coerente nel tempo, si stabilisce che gli impianti autorizzati con presente procedura semplificata non potranno successivamente essere autorizzati a trattare materiali in ingresso diversi da quelli originariamente previsti.

Divieto di smaltimento dei rifiuti riusabili, riciclabili, e non trattati.

Entro 3 mesi dall'adozione di questa modifica nel Piano Rifiuti, è espressamente vietato:

1. inviare ad incenerimento o gassificazione qualsiasi tipo di rifiuto urbano indifferenziato.

2. smaltire in discarica rifiuti urbani indifferenziati che non siano stati sottoposti a preliminari operazioni finalizzate a ricavare ulteriori beni o materiali atti al riuso, al riciclaggio, al recupero di materia.

3. smaltire in discarica od inviare ad rifiuti riciclabili, rifiuti contenenti sostanze

./..

putrescibili non sottoposte a stabilizzazione biologica, comprese le biomasse agricole compostabili.

Tariffa puntuale

1 - Dalla data di entrata in vigore della presente legge si stabilisce il passaggio al sistema di Tariffa puntuale. Spetta alle Amm.ni Comunali applicare la tariffa puntuale in cui la quota di tariffa variabile per le utenze domestiche ed assimilate può essere calcolato od in modo direttamente proporzionale alla quantità di R.U.R. conferito od attraverso uno sconto commisurato ai quantitativi di frazioni differenziate conferite o con un sistema misto dei due criteri esposti, ma in ogni caso con sistema di rilevazione e contabilità per singola utenza.

2 - Il compostaggio domestico sarà incentivato con adeguato sconto sulla tariffa, determinato dalle Amm.ni Comunali pari ad almeno il 20% dell'importo totale.

3 - Si prevede un regime transitorio che prevede comunque il passaggio al sistema della Tariffa puntuale entro e non oltre tre anni.

Tassa sul vuoto a perdere

1- Viene istituita una tassazione di scopo denominata tassa sul vuoto a perdere che prevede che le aziende che commercializzano prodotti alimentari in contenitori in cartone, plastica, metallo, vetro e poliaccoppiati con volume superiore a 0,1 litri debbano versare un importo pari a 0,10 euro al litro (arrotondato per eccesso) per ogni contenitore immesso sul mercato nel Fondo di rotazione presso la Regione siciliana.

2- Le aziende che operano il sistema di distribuzione con il vuoto a rendere privilegiano la riconsegna per il riutilizzo ciclico dei contenitori tramite l'istituzione di una cauzione pari a 0,20 euro per ogni contenitore, e sono pertanto esentate dalla tassazione prevista dal precedente punto e dal versamento del Contributo ambientale al CONAI ed ai distretti.

Piani di razionalizzazione della filiera alimentare e dei rifiuti organici:

1 - L'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con l'Assessorato Regionale delle risorse agricole e alimentari, con le associazioni degli agricoltori, con l'industria di trasformazione e del commercio, con le associazioni ambientaliste, con le associazioni dei consumatori e con il Consorzio Italiano

./..

Compostatori, provvede a redigere un piano di tutta la filiera agro-alimentare dalla produzione al consumo, per la razionalizzazione e l'efficiente utilizzo delle risorse agro-alimentari e per l'uso più corretto degli alimenti in scadenza, dei sottoprodotti, degli scarti alimentari al fine di ridurre gli ingenti sprechi di prodotti del settore, nonché degli imballaggi a questi associati, e per finalizzare quanto non più utile ai fini alimentari umani e zootecnici e per la ricostituzione della fertilità dei suoli contro i gravi processi di desertificazione in atto.

2 - Sono istituite le Banche Alimentari, intese come luoghi pubblici gestiti dai Comuni in collaborazione con le principali organizzazioni umanitarie e le associazioni di volontariato Onlus del territorio, in cui poter conferire surplus alimentare da parte di circuiti distributivi commerciali, aziende di produzione, fondazioni e singoli cittadini. La donazione di scorte alimentari, integre e non scadute per scopi di solidarietà civile e di sostegno al disagio sociale, è interesse del Comune stesso al fine di ridurre il conferimento nel sistema di raccolta dei rifiuti urbani e sottrarle allo smaltimento.

3 - La Regione dovrà svolgere un'indagine sul proprio territorio per individuare le zone con scarsa presenza di sostanza organica (<3,5%) ed emanare norme per un loro recupero, con l'utilizzo preferenziale di compost derivante da raccolta selezionata di rifiuti, anche tramite incentivi.

4 - La raccolta differenziata della frazione organica umida deve obbligatoriamente essere effettuata presso tutte le utenze che non praticano il compostaggio domestico o collettivo e di zona, pratiche da favorire in forma prioritaria ai fini della riduzione a monte. Per le case sparse le Amm.ni Comunali possono rendere obbligatorio per le utenze il compostaggio domestico.

5 - E' consentito e promosso il compostaggio collettivo di caseggiato e di zona, e tale pratica è regolamentata dai Comuni.

6 - E' reso obbligatorio per tutte le aree di verde pubblico superiori all'ettaro allestire al loro interno una zona di compostaggio in cui operare la trasformazione in compost della frazione organica derivante dagli sfalci e potature leggere della stessa area verde nonché delle altre aree verdi del comune, fino a un massimo di 1000 ton/anno per ogni zona. Queste zone, tramite apposito regolamento comunale possono essere utilizzate anche per la trasformazione in compost della frazione vegetale derivante dalle aree verdi provate circostanti.

7 - Obbligo al compostaggio domestico per coloro che possiedono porzione di giardino e terrazzo grande con compostiera in comodato d'uso gratuito ottenendo agevolazioni sulla tarsu (già esiste, è

./..

però necessaria la pubblicizzazione). L'autocompostaggio è una pratica che può essere facilmente adottata non solo dalle famiglie, ma anche dalle scuole. Il compost generato diverrà un ottimo concimante per i terreni (quali orti, giardini, piante ornamentali), in sostituzione o integrazione a materiali organici tradizionali come: letame, torbe, ecc. Oltre alla distribuzione di un alto numero di compostiere alle famiglie, si dovrà provvedere anche ad una campagna di formazione e assistenza rivolto ai cittadini, scuole, associazioni che hanno intenzione di effettuare il compostaggio domestico attraverso l'assistenza telefonica o a domicilio, corsi periodici di aggiornamento, brochure con notizie e informazioni tecniche. Inserirsi nel mercato europeo del compost per agricoltura biologica che oggi si rifornisce dal mercato del nord ed est europa.

Centri per il riuso e Centri di raccolta per il riciclo:

1 - Ai fini del riutilizzo dei beni a fine vita entro il Dicembre 2014 deve essere realizzato almeno un centro di riuso ed un centro di raccolta ogni 20.000 abitanti. Tali centri saranno realizzati preferibilmente su aree contigue riconvertendo laddove possibile i centri di raccolta già esistenti. Il centro per il riuso è identificato come luogo in cui i beni di cui il possessore vuole disfarsi siano indirizzati verso aree di deposito per il riuso o possano essere indirizzati verso aree di deposito per le successive fasi di riparazione di tali beni, senza che questi siano classificati come rifiuti. Mentre i beni non suscettibili di riuso saranno indirizzati verso le aree tradizionali di deposito tipiche dei centri di raccolta per l'invio successivo a riciclaggio.

2 - Tali strutture saranno affidate preferenzialmente, ma non in via esclusiva, ad associazioni di volontariato, cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale od onlus del territorio.

Ruolo del volontariato e della cooperazione sociale

1 - Si prevede che le associazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale ed onlus possano effettuare saltuariamente, con progetti e/o campagne di sensibilizzazione ed informazione temporaneamente limitate, raccolta di frazioni differenziate di rifiuti non pericolosi per finanziare le proprie attività sociali esercitando tali attività sulla base di una comunicazione al Comune interessato in cui si indichi il soggetto responsabile ed il

./..

prevede che le organizzazioni aderenti definiscano un piano di riduzione degli impatti ambientali derivanti dalle loro attività e tra questi anche la produzione dei rifiuti. In tale ambito rientra il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (Piano d'azione Nazionale sul Green Public Procurement).

In accordo con i contenuti del Piano per migliorare la sostenibilità ambientale delle pubbliche amministrazioni considerando anche la categoria cancelleria, ove sono stati recentemente definiti i Criteri minimi per l'acquisto di carta in risme cioè le indicazioni utili per l'acquisto di carta in risme da parte delle Amministrazioni (D.M. 12/10/2009). Sulla base della normativa vigente e delle esperienze condotte, le azioni possibili per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono:

1. acquisto di carta in fibra riciclata fornito da ditte certificate per la qualità di tali prodotti;
2. utilizzo di stampanti e fax con cartucce ricaricabili e prodotte con materiale rifabbricato;
3. scannerizzazione dei documenti per limitare il consumo di carta;
4. installazione di apparecchi che erogano acqua di rubinetto trattata;
5. riciclo totale di tutto il materiale d'ufficio (carta, plastica, componenti informatiche, RAEE, cartucce e toner di stampanti e fotocopiatrici, ecc.); acquisto di materiale di consumo di origine riciclata e, inizialmente negli uffici pubblici e istituzionali, poi allargato ai privati;
6. obbligo per i titolari degli esercizi di ristorazione all'interno degli uffici pubblici e istituzionali, pena la sospensione dei contratti di affidamento, alla raccolta differenziata dei materiali prodotti (umido, plastica, vetro, carta, indifferenziato);
7. obbligo per i gestori delle apparecchiature di distribuzione automatica di bevande e generi alimentari all'interno degli uffici regionali di fornire a corredo i contenitori per la raccolta differenziata qualora non fosse possibile l'esclusione della fornitura del bicchiere.

Sostituzione delle cassette per ortofrutta monouso con quelle riciclabili (Es. mercato ortofrutticolo) oppure doppio prezzo per disincentivare l'uso della plastica, incorporando il prezzo dell'imballaggio.

Divieto dell'uso di opuscoli pubblicitari nelle cassette di posta privata.

I comuni devono promuovere attività informative

./...

verso i consumatori sulle buone pratiche ambientali, con particolare riferimento alla raccolta differenziata, e preparare materiale informativo che illustri i comportamenti e i vantaggi derivanti dall'acquisto di prodotti a basso contenuto di imballaggi. Il programma deve prevedere la realizzazione di campagne informative e di sensibilizzazione da attivare nel periodo di riferimento mediante l'utilizzo di diversi schemi di seguito elencati:

a) Diffusione del messaggio di base:

Decalogo relativo a ciò che chiunque può fare per non produrre rifiuti, rivolto ai cittadini ed ai turisti delle città. Queste informazioni possono essere pubblicizzate attraverso una cartellonistica generale (ad esempio con i tuoi comportamenti puoi ridurre i rifiuti oppure produci meno rifiuti, pagherai meno tasse) o, in alternativa, spots su giornali e media locali;

b) Coinvolgimento diretto della popolazione:

la realizzazione e diffusione del Manuale per la prevenzione dei rifiuti a livello domestico può fornire consigli e indicazioni sulla non trasformazione in rifiuti di beni di uso quotidiano e suggerisce come adottarlo e contestualizzarlo al territorio siciliano.

Il meccanismo è semplice: ci sono rifiuti che si possono prevenire con impegno individuale (es. bere acqua di rubinetto previene il rifiuto da bottiglie di acqua minerale) e altri per i quali bisogna verificare l'esistenza di condizioni a livello territoriale (es. la distribuzione alla spina di prodotti dei quali si evita l'imballaggio a perdere). L'obiettivo è trovare occasioni di prevenzione sul territorio, se non ci sono richiederle, diffondere la cultura del consumo sostenibile che è anch'essa un'azione di prevenzione dei rifiuti (la sua attivazione sociale porta frutti positivi). Questo percorso può essere costruito con l'apporto di ARPA Sicilia e gestito in collaborazione con il settore educazione ambientale della Regione.

In funzione dell'impatto ambientale e del volume di spesa pubblica coinvolto, sono undici le categorie che rientrano nei settori prioritari di intervento: arredi, edilizia, gestione dei rifiuti, servizi urbani e al territorio, servizi energetici, elettronica, prodotti tessili e calzature, cancelleria, ristorazione, servizi di gestione degli edifici, trasporti.

Tale documento vede come obiettivi strategici:

- efficienza e risparmio nell'uso delle risorse, in particolare dell'energia e conseguente riduzione

./...

psicotrope (disturbi con doppia diagnosi) o a gravi disturbi di personalità che esitano in disturbi psichiatrici a causa di eventi di vita non elaborati (morte dei genitori, perdita del lavoro, separazione dal coniuge, etc.). La tipologia di utenza appena descritta necessita, come è evidente, di risposte complesse, appropriate e diversificate;

le comunità alloggio operano in stretta collaborazione con i dipartimenti di salute mentale; l'inserimento di un paziente presso la comunità e la pianificazione di idonea terapia farmacologica, la cui somministrazione viene affidata alla stessa comunità, è seguito e predisposto da uno psichiatra. Vengono progettati in sinergia interventi di cura, riabilitazione ed inclusione sociale personalizzati, secondo Piani Terapeutici Individualizzati per ogni singolo paziente;

VISTO che:

il DPCM del 29 novembre 2001 n. 19854, con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza, include l'attività riabilitativa sanitaria, socio-sanitaria rivolta alle persone con disabilità psichica tra questi, stabilendo al contempo che tali prestazioni di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario;

il DPCM del 14.02.2001 'Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie', in linea con quanto stabilito nell'art. 3 septies della l. n. 502/1992, rubricato 'Integrazione socio-sanitaria', demanda alle regioni, nell'ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari, di determinare gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento, sottolineando che la programmazione degli interventi socio-sanitari avviene secondo principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, nonché di continuità assistenziale;

l'art. 2 della legge regionale n. 5 del 2009, 'Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale', prevede che 'La Regione esercita funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di supporto nei confronti delle Aziende del Servizio sanitario regionale, degli enti del settore e di tutti i soggetti, pubblici e privati, che svolgono attività sanitarie e socio-assistenziali di rilievo sanitario ed a cui compete l'attuazione degli obiettivi definiti nella programmazione sanitaria regionale';

./..

l'art. 3 della citata legge regionale 5/2009 prevede che: 'Il Servizio sanitario regionale: (...) f) rende effettiva l'integrazione socio-sanitaria, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001';

l'art. 20 L.R. 5/2009 prevede che: 'l'Assessore regionale per la sanità determina, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, le condizioni e le modalità secondo le quali si stabiliscono gli accordi e i contratti con gli erogatori privati, nel rispetto: a) dei vincoli e dei principi dettati dalla normativa vigente con particolare riferimento alle materie di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale, di accordi contrattuali e di remunerazione degli erogatori privati secondo la tipologia delle strutture e la qualità delle prestazioni erogate';

la Regione siciliana ha approvato, con D.P.R.S. del 18.07.2011, 'il Piano sanitario regionale 'Piano della salute 2011- 2013', nel quale, al paragrafo 4.2, si definiscono 'attività ad alta integrazione sanitaria' quelle svolte all'interno di strutture come le RSA e le comunità alloggio, confermando la necessità per queste strutture della definizione di standard e criteri di accreditamento nell'ambito di una programmazione congiunta;

il D.P.R.S. del 23 dicembre 2011, approvato il protocollo d'intesa per l'attuazione del sistema regionale integrato socio-sanitario in Sicilia, con il quale si dà atto della necessità di 'introdurre azioni trasversali sinergiche per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sanitari e sociali che, nel rispetto delle rispettive e specifiche competenze dell'Assessorato della salute e dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, superi la frammentarietà dei due ambiti e fornisca indirizzi unitari per la programmazione, organizzazione e gestione degli interventi in materia di integrazione socio-sanitaria'. Nel corpo di tale protocollo d'intesa si richiama espressamente il DPCM 14.02.2001 e la definizione dei LEA e si stabilisce che gli stessi sono di competenza del S.S.R.. Tra le azioni prioritarie, per le strutture residenziali, semi-residenziali e di lungo assistenza, vengono previste: - 'ridefinizione delle tipologie delle strutture residenziali / semiresidenziali a carattere socio-assistenziale e socio-sanitario; - armonizzazione di criteri e procedure di accreditamento; - definizione quantitativa delle rette a carico dei comuni e a carico delle ASP in ottemperanza ai DPCM 14 febbraio 2001 e 29 novembre

./..

2001';

il decreto assessoriale del 27 aprile 2012 ha approvato il 'Piano Strategico per la Salute Mentale', nel quale si afferma: 'La residenzialità terapeutica domiciliare, come quella espressa dal modello del gruppo-appartamento, delle case protette e delle comunità alloggio rappresenta un modello di integrazione socio-sanitaria altamente efficace' e ancora 'Le strutture residenziali (a gestione pubblica, privata o mista) partecipano alla costituzione della rete dei servizi che concorrono alla realizzazione del piani terapeutici individualizzati, la cui titolarità è necessariamente demandata al DSM. La rete dei servizi residenziali sarà utilizzata nei percorsi di presa in carico in maniera dinamica a seconda delle condizioni cliniche di base del paziente e della fase evolutiva dei sintomi, evitando gli inserimenti a tempo indeterminato che rischiano di configurare nuove forme di istituzionalizzazione. La residenzialità terapeutica extra-domiciliare deve garantire un lavoro clinico altamente specializzato e deve essere orientata al raggiungimento dei migliori livelli possibili di adattamento e alla restituzione del paziente ai suoi abituali contesti di vita' (cfr. Piano Strategico per la Salute Mentale, cap. 6, par. 1/II, pag. 15);

CONSIDERATO che:

purtroppo, ad oggi, l'Amministrazione regionale non ha dato attuazione, almeno in relazione alle comunità alloggio, al citato quadro normativo e regolamentare ed ai richiamati indirizzi programmatici in merito alla necessaria integrazione socio-sanitaria del settore;

le comunità alloggio sono costrette ad operare ancora secondo le direttive e lo schema di convenzione adottati con D.P.R.S. del 04.06.1996, in cui si fa riferimento alle sole attività di risocializzazione e di reinserimento, ben distanti dal percorso di integrazione socio-sanitario previsto;

alle attività poste in essere dalle comunità alloggio, ben più complesse di quelle indicate nelle direttive del 1996, vengono riconosciuti gli stessi corrispettivi indicati nello schema di convenzione tipo approvati in quell'anno;

tali corrispettivi sono oramai incontrovertibilmente inadeguati, considerato che non tengono conto degli oneri effettivamente sostenuti dagli enti gestori e dei mutati costi connessi alle sempre più complesse prestazioni ad

./..

elevata integrazione sanitaria rese dalle comunità alloggio. Basti pensare che, da un lato, la retta riconosciuta, pari a circa euro 70 al giorno, è la più bassa d'Italia e, dall'altro, le comunità alloggio, sono costrette a far fronte, nei rapporti con gli enti locali, ad enormi difficoltà legate alla mancanza di fondi da parte di questi ultimi;

ciò ha determinato, nella prassi, la tendenza delle Amministrazioni comunali a non disporre i pur necessari ricoveri nelle strutture in questione per tanti soggetti che hanno la necessità di seguire un percorso socio-sanitario riabilitativo;

il quadro da ultimo delineato ha determinato, oltre ad un chiaro disagio per coloro che hanno bisogno di risposte terapeutiche, un considerevole dispendio economico per la Regione siciliana in ragione dell'incremento dell'uso dei farmaci psichiatrici, nonché dei ricoveri presso gli S.P.D.C. le case di cura specializzate, che hanno rette che variano dai 300 ai 500 euro al giorno. In altri termini, la mancata attuazione del sistema regionale integrato socio-sanitario e il mancato adeguamento agli standard nazionali per le comunità alloggio per disagio psichico è anche causa di un ingente danno erariale per l'Amministrazione regionale e per i Comuni,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
e per esso
L'ASSESSORE PER LA SALUTE e L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA,
LE POLITICHE SOCIALI E IL LAVORO

ad adottare quanto necessario a dare urgente attuazione agli indirizzi programmatici derivanti dal quadro normativo e regolamentare vigente e agli atti di programmazione emanati, tra cui il protocollo d'intesa approvato con il D.P.R.S. del 23 dicembre 2011, perchè si realizzi il sistema regionale integrato socio-sanitario per le comunità alloggio per disagio psichico;

ad adottare, conseguentemente, ogni atto utile finalizzato alla creazione di un fondo unico per tutte le attività socio-sanitarie, strumento indispensabile per il miglioramento della qualità dei servizi e della loro programmazione;

ad adottare ogni provvedimento necessario al fine di consentire l'accreditamento delle strutture presso l'Assessorato Salute con criteri imparziali, e coinvolgendo l'Assemblea regionale siciliana nella definizione dei relativi criteri.

(4 dicembre 2013)

./..

LOMBARDO - DI MAURO - FIGUCCIA - GRECO G. -
FEDERICO - FIORENZA - LO SCIUTO - LANTIERI - GRASSO
- CURRENTI - CIMINO - - LA ROCCA RUVOLO - FALCONE -
MUSUMECI - VINCIULLO - VULLO - MILAZZO G. - MARZIANO
- POGLIESE - ANSELMO - MICCICHE' - TAMAJO - SUDANO -
FORMICA - FERRANDELLI - ARANCIO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 273 - Interventi urgenti per fronteggiare la crisi del settore agrumicolo.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

come si evince dal Rapporto ISMEA IL MERCATO DELLE ARANCE tendenze recenti e dinamiche attese' del luglio 2013, Tra il 2005 ed il 2012 la produzione di arance del mediterraneo ha registrato una lieve crescita, imputabile essenzialmente all'aumento di produzione di Egitto, Turchia, Siria, Marocco ed Algeria. Spagna ed Italia hanno evidenziato forti oscillazioni tra un anno e l'altro, mentre la Grecia ha segnato una riduzione della produzione. In Italia è in atto un processo di riduzione delle superfici investite da ascrivere alla flessione del prodotto destinato all'estrazione del succo. Allo stesso tempo, cresce la specializzazione produttiva, aumenta la DMA e cresce la concentrazione dell'offerta.';

in Sicilia, come emerge dai dati relativi al censimento 2000', nel corso degli anni novanta, la superficie agrumicola è passata da 111.911 ettari (1991) a 100.759 ettari (2002) segnando una riduzione del 10%. In particolare, 58.881 ettari sono ad arancio, 30.666 a limone, 7.035 a mandarini, 4.177 a clementine. Sebbene tutte le specie subiscano una flessione, la più significativa ha riguardato i limoni;

l'agrumicoltura siciliana si concentra principalmente nella Sicilia orientale, nelle province di Catania (35% della superficie agrumicola regionale), Siracusa (23,1%) e Messina (12,2%). La coltivazione delle arance è il segmento produttivo più importante; pur interessando tutte le nove province siciliane, si concentra maggiormente in quelle di Catania (38,4% della superficie arancicola regionale), Siracusa (29,2%), Enna (10,5%) ed Agrigento (7,2%). Nella Sicilia centro-orientale dominano le varietà a polpa pigmentata tra le quali spicca il Tarocco' che in questo areale trova le condizioni pedoclimatiche più favorevoli. Nella provincia di Agrigento prevalgono gli aranceti a polpa bionda, con le varietà del gruppo Navel'; fra queste spicca la cultivar Washington Navel';

la coltivazione del limone in Sicilia è diffusa in ugual misura nelle province di Catania (26,7% della superficie limonicola regionale) e Messina

./..

(26,4%) mentre seguono per importanza la provincia di Palermo (24,5%) e quella Siracusa (17%); la provincia di Enna, il cui territorio è tutto nell'area interna dell'Isola, è la sola che non registra significative estensioni limonicole. Infatti la coltura predilige gli areali costieri caratterizzati dal clima più mite. Le aree maggiormente vocate alla coltivazione delle clementine ricadono lungo la costa orientale, in provincia di Catania (dove si concentra il 50,1% della superficie regionale) e meridionale, nelle province di Ragusa (23,9%) e Siracusa (15,8%). La mandarinicoltura è concentrata nelle province di Palermo (34,1% della superficie mandarinicola regionale) e Catania (33,8%), segue per importanza la provincia di Messina (14,9%) e quella di Ragusa (10%);

la tempesta finanziaria mondiale degli ultimi due-tre anni, con la conseguente caduta della domanda e dei prezzi dei prodotti alimentari, ha ulteriormente aggravato le situazioni di crisi che attanaglia l'agricoltura siciliana da oltre un decennio. Diverse sono le cause esterne alla Regione, come diverse sono le cause interne, anche se riconducibili ad un'unica essenza. Delle prime, costituendo variabili indipendenti, bastino solo pochi cenni tematici: la globalizzazione dei mercati, con sempre minori vincoli e protezione e con aumento esponenziale della competitività fra imprese e fra paesi, quale conseguenza della evoluzione delle politiche internazionali e specialmente quelle espresse negli accordi GATT e nella istituzione del WTO; la profonda modifica della PAC, che da un forte sostegno ai prezzi dei prodotti ed a pesanti interventi di mercato è passata al pagamento unico aziendale ed alla piena libertà imprenditoriale; la profonda e diversificata evoluzione della domanda alimentare, in special modo nei paesi ad economia avanzata, che ha provocato il mutamento negli stili di vita e di consumo e la richiesta sempre più esigente di sicurezza, qualità, trasparenza di informazione e rispetto e tutela dell'ambiente; la internazionalizzazione organizzativa dell'industria e del commercio; il progresso tecnico;

in questo contesto risulta competitivo il Paese, il territorio, l'impresa che realizza sul mercato (inteso nella sua universalità economica) una gestione razionale e d'insieme degli approvvigionamenti a partire dal processo di produzione agricola, a seguire con la trasformazione agroalimentare, la commercializzazione e la distribuzione alimentare, fino ad arrivare al mercato finale (supplychain), dove impera il consumatore, soggetto principe i cui bisogni e

./..

convinzioni sono da soddisfare. I fenomeni appena accennati negli ultimi 25-30 anni hanno determinato un profondo cambiamento (complessità) nei rapporti fra settori e fra imprese e contemporaneamente una più forte interrelazione fra essi;

l'agricoltura siciliana, ancor oggi, realizza ai fini commerciali essenzialmente due tipologie di produzione: una, la più considerevole, sostanzia la sua impostazione strutturale ed organizzativa nei prodotti destinati prevalentemente al mercato nazionale e solo in misura minimale ai mercati esteri; l'altra comprende prodotti destinati prevalentemente al mercato regionale e spesso addirittura al mercato locale;

CONSIDERATO che:

come confermato dalle associazioni di categoria, oggi il prezzo pagato ai produttori oscilla tra gli 0,05 ed i 0,10 Euro al Kg in base alla diversa tipologia e qualità delle arance;

la crisi del settore agrumicolo ha raggiunto un livello di gravità estrema che non ha precedenti nella storia siciliana per la concomitanza di diversi fattori negativi, primo tra tutti il crollo del prezzo pagato ai produttori a fronte di costi di produzione in continuo aumento; a ciò si aggiunga che, da circa due anni, il problema della pezzatura medio - piccola delle arance che, ancorché ininfluente sulla qualità finale, agisce da deterrente del mercato;

VISTO che:

nel febbraio del 2010, stante la sussistenza di una situazione simile a quella attuale ma sicuramente meno grave e meno critica, l'allora Assessorato per le risorse agricole e alimentari - Dipartimento Regionale Interventi Strutturali per l'Agricoltura aveva attivato e disposto il ritiro straordinario di arance da destinare previa trasformazione in succhi ad aiuti umanitari' sulla base di tale premessa: la Regione Siciliana, in relazione alle difficoltà di mercato della produzione aranci cola 2009/2010 prospettata da tutti gli operatori del settore e dai loro rappresentanti, vista la nota Agea prot. n. 134 del 19/02/2010 che dà il via libera a tale intervento, ha ritenuto opportuno dare corso ad un ritiro straordinario di agrumi per un quantitativo complessivo di circa 50.000 tonnellate di arance, riferito esclusivamente a prodotto scendialbero, per avviarlo alla trasformazione in succo da destinare ad aiuti umanitari per il tramite della Protezione Civile o altri Enti Caritatevoli, nel rispetto delle

./..

procedure di seguito riportate. A tale intervento potranno accedere tutti i produttori operanti nell'ambito della Regione Sicilia siano essi associati o singoli. Questi ultimi potranno partecipare fino al limite del 50% dell'intervento. Non potranno partecipare al bando i produttori con base aziendale coltivata ad arance inferiore a ha 0.50.00';

VISTI:

l'art. 19-bis D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, secondo cui se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa per non più di dodici mesi, con decreto del Ministro delle Finanze';

l'art. 82 della L.R. 11 del 12.05.2010, Accordo delle filiere agroalimentari', secondo cui L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari al fine di garantire il reddito degli imprenditori agricoli, quali primi componenti delle filiere produttive, promuove la sottoscrizione di accordi tra i componenti delle filiere agroalimentari a fronte di specifiche azioni di valorizzazione dei prodotti delle filiere. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento in materia di agricoltura e sviluppo rurale. I soggetti beneficiari di aiuti pubblici o altri interventi regionali devono rispettare l'accordo di filiera sottoscritto';

CONSIDERATO che:

il settore agrumicolo rappresenta storicamente uno dei settori strategici per l'economia isolana, stante che, cifre alla mano, tutt'oggi sono direttamente interessati decine di migliaia di lavoratori con una movimentazione di oltre 800 milioni di euro/annui;

sarebbe opportuno riproporre un intervento di ritiro straordinario di arance' simile a quello già adottato nel 2010 dalla Regione Siciliana al fine di attutire i devastanti effetti della crisi che rischia di spazzare via diverse centinaia di piccole - medie aziende siciliane,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
e per esso
L'ASSESSORE PER LA SALUTE

./..

e
L'ASSESSORE REGIONALE PER L'AGRICOLTURA,
LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

ad adottare con urgenza ogni atto ed intervento emergenziale necessario per fronteggiare la situazione di crisi in cui imperversa il settore agrumicolo siciliano;

a verificare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 19-bis D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e, conseguentemente, ad adottare ogni atto ed iniziativa utile per il riconoscimento della sospensione della riscossione dei tributi ivi prevista;

a convocare un tavolo tecnico - operativo con i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e/o altri rappresentanti di categoria al fine di promuovere, direttamente o indirettamente, la sottoscrizione di uno o più accordi o convenzioni, anche tra i componenti delle filiere agroalimentari a fronte di specifiche azioni di valorizzazione dei prodotti delle filiere (art. 82 L.R. 11/2010), che abbiano come fine quello di sostenere i produttori di agrumi;

a disporre con urgenza il ritiro straordinario del prodotto di piccola pezzatura per una distribuzione a fini benefici e solidali, così dando immediato respiro al settore e scongiurando il fallimento di migliaia di piccole e medie aziende;

ad avviare, compatibilmente con i vincoli nazionali e comunitari, l'iter amministrativo previsto dalla legge al fine di dichiarare lo stato di crisi del settore agrumicolo.

(24 febbraio 2014)

LOMBARDO - DI MAURO - GRECO G. - FEDERICO -
FIORENZA - LO SCIUTO - MUSUMECI - LANTIERI - CASCIO
F. - FALCONE - D'ASERO - CURRENTI - MILAZZO G. -
CANCELLERI - CAPPELLO - CIACCIO - CIANCIO - FERRERI
- FOTI - LA ROCCA - MANGIACAVALLO - PALMERI -
SIRAGUSA - TANCREDI - TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO -
MARZIANO - SUDANO - BANDIERA - RAIA - FAZIO -
IOPPOLO - ASSENZA - GRASSO - TAMAJO - ANSELMO - LA
ROCCA RUVOLO - DI PASQUALE - DINA - MICCICHE' -
SAVONA - SAMMARTINO - LACCOTO - CIRONE - CIMINO -
BARBAGALLO - VENTURINO - POGLIESE - NICOTRA

XVI LEGISLATURA

MOZIONE

- N. 156 - Interventi urgenti per assicurare la corretta applicazione dello Statuto siciliano in materia di rapporti finanziari con lo Stato.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO CHE:

l'autonomia riconosciuta alla Sicilia ed al suo popolo con il Regio Decreto 15 maggio 1946, n. 455, convertito con Legge Costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948, ha rappresentato un punto di mediazione tra il forte sentimento indipendentista dei siciliani nei confronti dello Stato sabaudo e la nascente Italia del secondo dopo guerra. Nel 1943 dopo lo sbarco in Sicilia delle truppe alleate il Movimento Indipendentista Siciliano (M.I.S.) uscì dalla clandestinità in cui si era rifugiato nel ventennio fascista infiammando i cuori e le menti dei siciliani, certamente discutibili e non condivisibili le scelte militariste ed insurrezionali di quel movimento e le sue equivoche alleanze, ma nessuno, che sia veramente in buona fede, può negare che, in quegli anni e forse a ben guardare anche oggi, il sentimento comune della maggioranza dei siciliani patteggiava per la nascita di uno stato indipendente della Sicilia. Tant'è che lo Stato italiano ancora monarchico ed un re sabaudo al suo vertice aprì una trattativa con la Consulta per la Sicilia, in rappresentanza del popolo siciliano, da pari a pari, tra due entità diverse ma di pari dignità. La Consulta avrebbe elaborato lo Statuto dell'Autonomia conferendo potestà primaria alla Regione siciliana in materia di beni culturali, agricoltura, ambiente, pesca, enti locali, territorio, polizia forestale, etc.;

diversi giuristi attribuiscono infatti allo Statuto siciliano la dignità di un trattato assimilabile a quelli di origine pattizia, che si stipulano tra gli Stati. I siciliani credono nell'autonomia e sin dalla prima legislatura danno fiducia ai partiti nazionali; lo Statuto e l'autonomia di fatto svuotano il movimento indipendentista. Il Parlamento siciliano si insedia a Palazzo dei Normanni il 25.05.1947 ed opera insieme al Governo della Regione, presieduto dal democristiano Alessi, circa un anno prima che venga divulgata la Carta Costituzionale della Italia repubblicana;

CONSIDERATO CHE:

./..

lo Statuto autonomista viene prima disatteso e poi tradito; lo Statuto autonomista per la sua materiale attivazione ha bisogno dei decreti attuativi e l'organismo deputato ad emetterli è la Commissione paritetica Stato-Regione, composta da membri eletti in egual misura dallo Stato e dalla Regione ed i suoi Decreti non necessitando del passaggio in Parlamento, sono immediatamente operativi. A ben 64 anni dal regio decreto che diede vita allo Statuto il popolo siciliano è ancora, in larga misura, in attesa dei Decreti attuativi che lo rendano operativo;

in particolare gli articoli dello statuto siciliano di seguito riportati e commentati rimangono ancora oggi in attesa di piena attuazione ed a titolo esemplificativo si ricordano:

l'art. 31 che prevede che 'al mantenimento dell'ordine pubblico' in Sicilia 'provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia di Stato, la quale nella regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione dal Governo Regionale. ...omissis...', addirittura al terzo comma si prevede che 'Il Presidente ha anche diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dall'Isola, dei funzionari di polizia', e resta ancora da capire perchè si sia rinunciato all'esercizio di questo diritto, che afferma in maniera netta ed inequivocabile la sovranità e l'effettiva autonomia di un popolo, che tramite le sue sovrane istituzioni si autotutela; e, non da ultimo, perchè nessun Governo regionale ha inteso attivare l'ultimo comma del medesimo articolo che gli conferisce la facoltà di 'organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi', assicurando nel territorio siciliano, ad esempio, tra le altre cose, un'autonoma lotta alla evasione ed elusione fiscale;

l'art. 36 che prevede che 'Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo tributi, deliberati dalla medesima. omissis ...', e non poteva essere altrimenti poichè l'Autonomia Finanziaria è garanzia di autonomia politica ed amministrativa dallo Stato centrale;

l'art. 37 che conferisce alla Regione la potestà impositiva ed il potere di riscossione della medesima di una imposta da calcolarsi sui redditi prodotti nel suo territorio dalle 'imprese industriali e commerciali, che hanno la sede fuori dal territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei

./..

redditi viene determinata la quota di reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima';

RILEVATO CHE:

la lettura del combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 31 dello Statuto, che conferisce al Governo regionale la facoltà di 'organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi' con quanto previsto dall'art. 36 e dall'art. 37, denuncia, in modo inequivocabile, come si sia, purtroppo, colpevolmente rinunciato nel tempo a perseguire gli obbiettivi genuinamente autonomisti. Non vi è infatti alcuna libertà per il singolo individuo come per un popolo se non si è affrancati dal bisogno, l'autonomia finanziaria è il presupposto di libertà per le Istituzioni autonomiste e per il popolo siciliano;

l'Assessore per l'economia della Regione, Bianchi, esterno al Parlamento siciliano ed alla Sicilia, si sbaglia nel dare credito ai fumosi 'conti romani' che, a sanatoria tombale dei crediti vantati dalla Sicilia per la mancata attuazione del citato art. 37 dello Statuto, assegnerebbero per l'anno 2013 al bilancio della Sicilia a totale soddisfazione del credito vantato dai siciliani dal 1946 ad oggi la 'mitica' somma di euro 49 milioni;

l'Assessore, peraltro, suggerisce di parlare sottovoce e di volare raso terra, in quanto pare sia convinto di rifilare allo Stato italiano, romanescoamente 'na sola'. Il ragionamento fatto dall'Assessore, più o meno suona così: 'Noi ci becchiamo i 49 milioni e lo Stato non ci trasferisce ulteriori 'simmetriche' competenze', non dicendo che, allo stato dei fatti, sembrerebbe che lo Stato centrale in cambio di quei fantastici 49 milioni di euro effettuerebbe a danno della Sicilia simmetrici tagli in conto capitale, vale a dire che il popolo siciliano finanzia se stesso, in quanto lo Stato centrale con una mano fa finta di elargire l'elemosina di 49 milioni di euro, mentre con l'altra mano blocca per un importo simmetrico quei trasferimenti compensativi e perequativi previsti dall'art. 38;

sarebbe utile che l'Assessore per l'economia rendesse di pubblico dominio quali sono stati i criteri contabili che hanno determinato l'importo dei 49 milioni ritenuti dallo stesso dignitosi, inoltre ci si chiede se gli Uffici deputati di codesto Assessorato abbiano individuato con

./..

esattezza i compiti residui garantiti dallo Stato in Sicilia in attesa di transitare nelle competenze regionali ed a quanto ammonta la necessaria simmetrica capienza finanziaria;

taluni studiosi hanno azzardato per eccesso la cifra di 5 miliardi l'anno, la domanda a questo punto non può che essere la seguente: a quanto ammonterebbe il gettito garantito dalla riscossione diretta dell'imposta di cui parliamo? Gli uffici dell'Assessore regionale per l'economia hanno azzardato un'ipotesi, suffragata da elementi certi, a quanto ammonterebbe il Prodotto Esterno Lordo (PEL) prodotto in Sicilia dalle imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori? Questo dato, sommato alla quota di Pil della Sicilia, è la cifra da cui si parte per determinare la massa dei 'redditi patrimoniali' della Regione da assoggettare ai tributi deliberati dalla Regione medesima. Azzardando qualche cifra (fonte ISTAT SICILIA) il PIL ai prezzi di mercato nel periodo di riferimento 1995/2012 è pari a circa 66.000 milioni di euro;

è assolutamente ragionevole supporre che il PIL (prodotto interno lordo) sommato al PEL (prodotto esterno lordo) raddoppi il suo valore, ma, ipotizzando che il valore del PIL come sopra determinato ammonti a 100 milioni di euro, a quanto ammonterebbe la massa dei redditi patrimoniali da assoggettare all'imposta di competenza esclusiva della Regione siciliana? Probabilmente non siamo così lontani dai miliardi di euro di cui dubita l'Assessorato Economia, e sicuramente la Sicilia ed il suo popolo hanno il diritto dopo 64 anni di vedere riconosciuta la propria dignità, di uscire dalla retorica parolaia e falsamente autonomista di fatto sottomessa allo Stato centrale;

lo stesso art. 38, è bene chiarirlo, non scaturì da un forte sentimento di 'solidarietà nazionale' da parte dello Stato centrale nei confronti del popolo siciliano teso a 'bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale', tanto è vero che il primo comma stabilisce, in maniera netta, che 'Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici'. Di fatto con questo articolo la Consulta e lo Stato intendono sanare nei confronti della Sicilia e del suo popolo quel negato sviluppo socio economico da parte dello Stato unitario; una sorta di parziale risarcimento che ponesse fine alla denuncia dei separatisti, nei confronti dello Stato unitario sabauda, di avere considerato la Sicilia terra di conquista e colonia del regno di Sardegna e

./..

Piemonte, sia dal punto di vista dei 'sentimenti' nutriti dai siciliani nei confronti dello Stato centrale, sia per quanto riguarda 'i danni economici' subiti dalla Sicilia all'atto della costituzione dello Stato unitario italiano e perpetuatesi, nessuno si scandalizzi, fino ai giorni nostri;

nel fiume del calpestamento della dignità statutaria, la mancata applicazione dell'art. 39 rappresenta una reale beffa per il mondo agricolo; questo articolo, infatti, prevede all'ultimo comma che: 'Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinenti alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione'. Qualche operatore del settore, a cui questa norma è stata indirizzata dal 1946 in poi, ne ha mai beneficiato?

L'art. 40 prevede al secondo comma che: 'E' però istituita presso il Banco di Sicilia, finchè permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani',

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a fornire al Parlamento siciliano i dati economici che lo hanno sostenuto nel confronto con i ragionieri dello Stato centrale;

a documentare il Parlamento siciliano a quanto ammonterebbe l'introito nelle casse della Regione se si fosse data materiale attuazione al comma secondo dell'art. 40;

ad impugnare innanzi alla Corte costituzionale il decreto-legge 8.04.2013, n. 35 (pubblicato G.U. 08.04.2013 n.82), contenente misure in materia di pagamenti dei debiti della P.A. maturati al 31.12.2012, ed in particolare l'art. 11, concernente 'Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte, nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione' per la quota parte di competenza della Regione siciliana;

ad esercitare le proprie prerogative in sede di conversione del decreto- legge 08.04.2013, n. 35 (pubblicato G.U. 08.04.2013 n.82), contenente misure in materia di pagamenti dei debiti della P.A. Maturati al 31.12.2012, ed in particolare l'art. 11 concernente 'Misure per l'equilibrio finanziario

./..

della Regione Siciliana, della Regione Piemonte, nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione' al fine di riattivare l'art. 38 dello Statuto siciliano, ripristinando i fondi perequativi previsti, cassando ogni diversa previsione prevista dalle norme applicative dello stesso art. 38 in quanto palesemente in contrasto con il dettato costituzionale in materia;

a procedere senza ulteriore ritardi alla nomina dei componenti la Commissione paritetica Stato - Regione di competenza della Regione siciliana, ed all'immediata convocazione della medesima per l'emanazione dei necessari decreti per attivare, senza ulteriori indugi, lo Statuto nella sua interezza ed a far valere nei futuri accordi quanto previsto dalla sentenza n. 245/2008 della Corte Costituzionale, la quale ha definitivamente chiarito che 'il criterio di simmetria in caso di trasferimento dalla Stato alle regioni del gettito di imposta è riferito solo alle competenze in ordine alla riscossione di tale imposta e non ad altre competenze'.

(24 luglio 2013)

GIANNI - CORDARO - MICCICHE' -
CLEMENTE - ANSELMO - GERMANA'

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 294 - Iniziative urgenti per una corretta gestione dei flussi migratori verso la Sicilia.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

l'immigrazione costituisce per la Sicilia, l'Italia e l'Unione europea un fenomeno di rilevante significato sociale, con notevoli implicazioni sul piano demografico, economico, politico, culturale e antropologico, che richiede interventi strutturali e mirati a garantire anche la coesione sociale;

in particolare nelle scorse legislature, il Governo nazionale ha affrontato il tema nei suoi vari aspetti, senza rinunciare a politiche di accoglienza, sostegno e integrazione dell'immigrazione regolare, accompagnandole con misure di rigore, per massimizzare il suo apporto positivo all'interno del sistema produttivo e sociale del Paese;

le scelte adottate hanno promosso una politica di immigrazione che si fonda su due dimensioni, che si sostengono reciprocamente: fermezza e rigore contro la clandestinità e integrazione fondata sul lavoro, sulla conoscenza e sul rispetto della nostra identità;

una coerente integrazione di milioni di persone già presenti nel nostro Paese e di molte migliaia che chiedono l'ammissione richiede una disciplina dei flussi e dei visti che garantisca la presenza e la convivenza degli immigrati provenienti dalle varie Nazioni, tenendo in considerazione le reali possibilità di assorbimento nel nostro tessuto sociale, al fine di assicurare il rispetto e la tutela della dignità umana dei lavoratori stranieri, dei nostri valori e della sicurezza dei cittadini del nostro Paese;

CONSIDERATO che:

l'ingresso illegale nel territorio dello Stato costituisce nella maggior parte dei casi il presupposto per l'emarginazione e lo sfruttamento lavorativo di molti stranieri e, spesso, il serbatoio per il reclutamento della manovalanza della criminalità;

per continuare a combattere efficacemente la clandestinità bisogna proseguire nell'applicazione

./..

puntuale e rigorosa della legge, che lega la possibilità di ingresso e soggiorno sul territorio dello Stato al possesso di un regolare contratto di lavoro;

questo fondamentale principio stabilito dal nostro ordinamento si sta affermando anche nelle più moderne legislazioni degli altri Paesi europei;

quello che manca ancora è una politica comune europea sulla gestione dell'immigrazione illegale; è necessario ragionare, a livello europeo, su come consentire l'immigrazione legale e, quindi, la partecipazione di tanti lavoratori stranieri allo sviluppo del Paese e dell'Unione europea, impedendo al tempo stesso che organizzazioni criminali gestiscano vere e proprie tratte di esseri umani;

VISTO che:

in questo ambito, il Parlamento europeo è stato più volte sollecitato ad affrontare il problema, sottolineando come il fronteggiare da un lato l'immigrazione clandestina e l'adottare dall'altro una politica di accoglienza, di inserimento e di integrazione dei lavoratori stranieri che giungono in Europa non costituisca questione che possa essere semplicemente delegata alla buona volontà dei Paesi costieri;

sin qui, l'Europa non ha dato al nostro Paese un contributo decisivo e l'Italia e le regioni del sud, con in testa la Sicilia, hanno finito per dover affrontare praticamente da sole le ondate migratorie, ondate che hanno subito una forte impennata a causa delle diverse situazioni di conflitto che si sono sviluppate sulla riva sud del Mediterraneo ma che comunque rappresentano un fenomeno permanente che va affrontato, sia nell'interesse dei Paesi di accoglienza sia nei confronti delle popolazioni dei Paesi di emigrazione;

lo sforzo logistico e finanziario sostenuto dall'Italia, fin dalle rivolte sviluppatesi in Tunisia, in Egitto e in Libia, è stato notevole e molto impegnativo e i sacrifici, segnatamente delle popolazioni siciliane con in testa gli abitanti di Lampedusa, sono stati enormi;

la solidarietà dell'Europa non può essere limitata al campo finanziario: i continui sbarchi che si verificano quotidianamente sono un problema annoso e il compito di affrontarlo è stato lasciato ai Paesi in prima linea e, in particolar modo, a Lampedusa, Augusta e agli altri punti di approdo in Sicilia che rappresentano la porta sud dell'Europa e

./..

non solo dell'Italia;

le frontiere italiane non sono più, ormai, frontiere nazionali ma europee ed in questo senso è necessario quindi che anche nel settore dell'immigrazione l'Europa si muova secondo i principi di collaborazione e di mutuo sostegno attivando misure idonee e moderne che contrastino i flussi clandestini, anche attraverso l'istituto della formazione oltre frontiera, oltre che nei luoghi in cui sono accolti gli emigrati;

la Sicilia è la regione che agisce da ponte per l'Europa e che gli interventi adottati negli ultimi mesi attraverso l'operazione 'mare nostrum' hanno di fatto il solo merito di assicurare l'arrivo in sicurezza dei migranti nella nostra Isola con dispendio di risorse economiche ed umane insopportabili per le finanze dello Stato;

solo attivando canali di collaborazione istituzionale con i Governi dei Paesi da cui hanno vita gli sbarchi attraverso la sottoscrizione di accordi commerciali e formativi nei settori dell'agricoltura e della pesca finalizzati alla creazione di professionalità spendibili regolarmente nel nostro Paese, nei Paesi della comunità europea e nei Paesi sud mediterranei si può dare finalmente dignità umana a chi fugge dalla propria casa per disperazione,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a promuovere e valorizzare l'apporto dei lavoratori immigrati al progresso economico e sociale del Paese, favorendo al contempo un processo di effettiva integrazione nel tessuto sociale e la conoscenza ed il rispetto delle regole e della cultura di riferimento del nostro Paese;

ad attivare, attraverso il Coppem, ogni iniziativa possibile tesa a istituire una collaborazione permanente con i Paesi del sud Mediterraneo finalizzata alla formazione ed alla specializzazione nei settori dell'agricoltura e della pesca tale da consentire un effettivo cammino verso una vita dignitosa a tutti i soggetti che quotidianamente divengono preda dei viaggi clandestini;

ad assumere iniziative presso il Parlamento europeo per mettere all'ordine del giorno dell'agenda comunitaria la promozione di una politica di accoglienza europea, introducendo il principio del burden sharing e prevedendo anche lo stanziamento di risorse specifiche per i centri di identificazione ed espulsione italiani, a fronte di

./..

una disponibilità del nostro Paese a farsi carico di una congrua parte dei profughi;

a potenziare le sinergie con gli enti locali, per favorire la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana, come la conoscenza dei loro diritti e doveri, le opportunità di integrazione e di crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché per sostenere ogni iniziativa di prevenzione della discriminazione razziale.

(23 aprile 2014)

GIANNI - VENTURINO - CIMINO - MARZIANO - RAGUSA - CIRONE

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 287 - Iniziative in favore delle strutture private accreditate che erogano prestazioni di medicina di laboratorio.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

con sentenza del TAR Palermo, è stato disposto l'annullamento degli artt. 3 e 7 del D.A. Salute n. 1629 del 9 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 31 agosto 2012;

l'art. 3 del suddetto decreto aveva introdotto una soglia minima di prestazioni per l'accreditamento e la contrattualizzazione della medicina di laboratorio erogata da laboratori privati convenzionati;

tale soglia era fissata in 100.000 prestazioni annue per il biennio 2013-2015 ed in 200.000 a partire dal 2015;

l'art. 7 legava al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2012, della suddetta soglia minima di prestazioni la possibilità per i laboratori di essere contrattualizzati e, quindi, di erogare prestazioni per conto del SSR;

tali disposizioni venivano adottate ai fini dell'attuazione dell'accordo tra il Governo e le Regioni sui 'Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio' del 23 marzo 2011;

CONSIDERATO che:

il suddetto accordo, ravvisata la necessità di adottare efficaci strumenti di governo dell'attività di diagnostica di laboratorio al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni, sancisce l'obiettivo del superamento della frammentazione delle attività di laboratorio attraverso 'meccanismi di reale aggregazione' fra strutture;

tutto ciò, tuttavia, 'ferma restando l'autonomia delle singole Regioni alla traduzione operativa degli stessi ritenuta più consona alle specifiche realtà territoriali';

l'accordo, pertanto, indica un percorso, quello

./..

dell'accorpamento tra strutture, senza, tuttavia, imporre dall'alto scelte che le Regioni sono chiamate ad adottare in piena autonomia;

viceversa, il suddetto D.A. Salute n. 1629 del 9 agosto 2012 ha introdotto un meccanismo di accorpamento forzoso entro un lasso di tempo molto ristretto pena, addirittura, l'espulsione dal sistema;

è evidente che tali disposizioni, qualora non fossero state oggetto di annullamento da parte del giudice amministrativo, avrebbero favorito la creazione di posizioni dominanti pregiudizievoli dei principi di libera concorrenza, di autonomia privata e della libera iniziativa imprenditoriale, senza peraltro alcun apprezzabile vantaggio in termini di risparmio di spesa o efficientamento del sistema;

RICORDATO che:

col D.A. 16.09.2009, n. 1933, contenente il Piano per la riorganizzazione della rete di laboratori privati, è stato disciplinato il processo di aggregazione funzionale e giuridica delle strutture, con la possibilità di utilizzare un laboratorio comune centralizzato e la trasformazione delle sedi originarie in punti prelievo;

lo stesso D.A. ha previsto, inoltre, la possibilità per i titolari delle singole strutture che avevano scelto di aggregarsi di esercitare il diritto di recesso entro due anni dall'aggregazione, con il diritto a riappropriarsi del codice di struttura;

le aggregazioni, pertanto, dovrebbero avvenire esclusivamente su base volontaria, lasciando gli operatori liberi di mantenere la propria autonomia giuridica e funzionale;

RITENUTO che:

non è in alcun modo dimostrato che gli accorpamenti tra i laboratori privati comportino una diminuzione della spesa sanitaria, anzi il sistema di incentivi economici per favorirli ha finito per farla aumentare;

infatti, sin dal 2009 si è avuto, in virtù della premialità annualmente prevista per gli accorpamenti, un aumento di spesa per l'aggregato dedicato alla patologia clinica di ben 3 milioni di euro all'anno;

i costi di produzione dei laboratori privati sono mediamente inferiori del di 5 - 6 volte rispetto

./..

alle strutture pubbliche e le prestazioni sono rese senza liste d'attesa; il servizio dei laboratori privati, pertanto, è più efficiente ed economico di quello erogato dai laboratori pubblici;

in un sistema che vede la sanità pubblica non in grado di assicurare tempestivamente l'erogazione delle prestazioni sanitarie, l'obbligo di accorpamento dei laboratori può compromettere il diritto alla salute ed il diritto di libera scelta dei cittadini-utenti;

la distribuzione dei laboratori nel territorio regionale, anche in considerazione della particolare orografia della Regione, della rete viaria e della composizione demografica della popolazione, ha garantito un servizio capillare e qualificato che ha colmato le carenze della rete di strutture pubbliche di diagnostica di laboratorio;

la trasformazione dei laboratori in punti prelievo e il trasporto dei campioni biologici alla struttura centralizzata non è in grado di garantire sufficiente sicurezza poiché la circolazione di provette sul territorio comporta un rischio non azzerabile di confusione, smarrimento, ed errore oltre che di corretta conservazione della matrice biologica da analizzare;

appare concreto, pertanto, il rischio di un abbassamento della qualità delle prestazioni rese, poiché esistono tipologie di esami clinici, quali la glicemia, l'emocromo, la coagulazione ecc. che debbono essere eseguiti in tempo reale dal prelievo, pena la loro veridicità;

i costi per la conservazione ed il trasporto del campione biologico costituiscono pesanti oneri che non permettono alcun risparmio di spesa; viceversa, in caso di errore, lo stesso esame andrà ripetuto con evidente aggravio economico;

il modello di un accorpamento strutturale obbligatorio, pertanto, non solo non permette di raggiungere gli obiettivi prefissati, ma addirittura rischia di rendere il servizio economicamente più oneroso e qualitativamente più scadente;

CONSIDERATO, inoltre, che:

l'accorpamento, specie se imposto, rischia di alterare pesantemente il mercato, costringendo le strutture con minori capacità prestazionali a cedere il proprio patrimonio professionale costruito anno dopo anno a strutture che già superano la soglia annua richiesta e che, pertanto, non hanno alcun bisogno di aggregarsi: nella posizione di contraente

./..

debole, le piccole strutture, del tutto sprovviste di protezione, sono, di fatto, assorbite con conseguente perdita di posti di lavoro per personale altamente qualificato;

nel 2007 si è concluso il procedimento di accreditamento istituzionale dei laboratori convenzionati, così come si è concluso il procedimento di verifica triennale in ordine al mantenimento dei requisiti richiesti per l'accREDITAMENTO;

l'accREDITAMENTO istituzionale ha comportato l'adeguamento delle strutture sanitarie secondo rigorosi requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici che hanno comportato gravosi investimenti, per cui le strutture convenzionate avevano fatto legittimo affidamento in ordine alla possibilità di continuare ad erogare prestazioni a carico del Sistema sanitario regionale;

l'art. 25 della legge regionale n. 5 del 2009 dispone che le risorse relative alla specialistica ambulatoriale esterna vadano attribuite alle strutture accreditate e contrattualizzate, al momento dell'entrata in vigore della legge;

la suddetta legge regionale n. 5 del 2009 prevede espressamente che il sistema sanitario sia strutturato sul fabbisogno del cittadino al quale deve essere garantita un'offerta capillare a partire dal territorio e dall'integrazione sociosanitaria, puntando sulla deospedalizzazione e sul potenziamento dei servizi territoriali, per cui l'azzeramento dei tanti presidi sanitari disseminati nel territorio siciliano comporterebbe una sicura lesione del predetto principio contenuto nella legge regionale n. 5 del 2009;

l'accordo tra il Governo e le Regioni del 23 marzo 2011, nel disciplinare le modalità di aggregazione, ha previsto sistemi elastici e che consentono il mantenimento di una certa autonomia delle singole strutture aggregate, facendo riferimento espressamente a società cooperative, consortili oppure ATI;

PREMESSO, inoltre, che:

l'accordo Stato - Regioni del 23 marzo 2011 puntualizza che, nel procedere alla riorganizzazione della rete di laboratori, debbano essere previsti programmi specifici di controllo interno di qualità e di valutazione esterna di qualità (VEQ), quali 'presupposti indispensabili per dare oggettiva dimostrazione delle performance analitiche e quindi della qualità dei servizi erogati';

./..

le modalità con le quali tali programmi sono svolti sono definite dalle Regioni, cui è raccomandato che i programmi VEQ abbiano 'valenza sovra regionale, nazionale o internazionale' e che siano gestiti 'da soggetti terzi e non da aziende produttrici o distributrici di prodotti del settore e servizi della diagnostica di laboratorio';

l'art. 6 del decreto assessoriale 9 agosto 2012 dispone, a tal proposito, che è adottato come ulteriore requisito di accreditamento e contrattualizzazione per l'attività specialisti ambulatoriale di medicina di laboratorio la registrazione al CRQ (Centro regionale di qualità) e la partecipazione obbligatoria alle VEQ (valutazione esterna di qualità) regionali;

nella Regione, la VEQ è gestita dal 'Centro regionale per l'implementazione, l'assicurazione ed il controllo della qualità nella rete laboratoristica pubblica e privata', incardinato presso l'Assessorato regionale della salute e meglio conosciuto come CRQ, istituito con decreto assessoriale n. 3253 del 30 dicembre 2010; in una prima fase, tuttavia, non vi era da parte delle strutture private alcun obbligo di usufruire degli servizi del CRQ;

il CRQ opera con il supporto dell'Azienda ospedaliera universitaria Paolo Giaccone di Palermo, la quale, tramite l'unità operativa controllo qualità dei laboratori e rischio chimico (CQRC), si occupa principalmente degli aspetti tecnico-operativi, nonché dell'Azienda ospedali riuniti Villa Sofia - Cervello per una piccola parte;

la creazione di tale organismo presta il fianco a numerosi dubbi; in primo luogo perché si sono introdotti nuovi ed ulteriori requisiti per l'accreditamento e la contrattualizzazione in violazione della normativa sull'accreditamento istituzionale e della legge regionale n. 5 del 2009;

appare violato il principio della parità tra il settore privato e quello pubblico: quest'ultimo ha potuto mantenere i contratti di verifica in corso, mentre il settore privato ha dovuto obbligatoriamente accedere ai controlli regionali con la cessazione dei contratti in corso;

l'obbligo di eseguire la VEQ con il CRQ cozza con la scelta nel libero mercato, e, dunque, con la possibilità, per l'utente, di scegliere chi, a parità di servizio e qualità, fornisca un prezzo migliore, o, comunque, concorrenziale;

./...

sono riconosciuti ed imposti soltanto i controlli effettuati da enti accreditati con la Regione siciliana, discriminando aziende che sono accreditate con il Ministero della Salute o con altre Regioni;

tale situazione ha portato alla creazione di un cartello di aziende che pratica prezzi da 4 a 6 volte superiori a quelli praticati dalle ditte non accreditate;

il tariffario applicato dal CRQ, con costi a carico delle strutture private, prevede la cifra di circa 4.000 euro a fronte dei circa 1.000 euro richiesti da enti quali il San Raffaele di Milano o il Careggi di Firenze, per un numero di analisi uguale o addirittura superiore a quelli programmati dal CRQ;

imporre il CRQ con l'Azienda universitaria Paolo Giaccone (che non è un ente terzo come richiesto dall'Accordo Stato Regioni del 23 marzo 2011) quale ente titolato ad effettuare le VEQ, appare legittimo soltanto qualora tale servizio fosse svolto a titolo gratuito;

appare, inoltre, violato il principio consensuale nei controlli di qualità stabilito dagli artt. 8 quinquies e 8 octies del D.Lgs. n. 502 del 1992, nonché l'art. 25 della l.r. 5/09 che prevede la previa concertazione con le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative nella determinazione di condizioni e modalità con le quali si stabiliscono gli accordi e i contratti con gli erogatori privati,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
e per esso
L'ASSESSORE PER LA SALUTE

a rivedere, nel rispetto degli impegni assunti con lo Stato nel Piano di rientro 2007-2009 e nei successivi programmi operativi per la prosecuzione del Piano, nonché previa concertazione con le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, la disciplina dei rapporti con le strutture private accreditate che erogano prestazioni di medicina di laboratorio ribadendo, una volta e per tutte, il principio secondo il quale il processo di razionalizzazione della rete va associato al principio di volontarietà e spontaneità delle aggregazioni fra strutture senza obbligo di raggiungimento di soglie minime di prestazioni, e con diritto di dissociazione senza limiti di tempo e riapproprio del codice di struttura, fermo restando il possesso dei requisiti per l'accreditamento;

a modificare la normativa sulle VEQ, consentendo

./...

alle strutture accreditate la libera scelta tra enti di livello nazionale o sovranazionale che, a parità di standard qualitativi, praticano prezzi più bassi ad un numero sufficientemente rappresentativo di analiti;

ad adottare tutti i provvedimenti ritenuti idonei ai fini della salvaguardia di un settore produttivo, e delle relative professionalità, che continua a svolgere un ruolo rilevante nell'economia regionale e nella erogazione di servizi sanitari al cittadino, colmando le evidenti carenze del Servizio sanitario pubblico a costi inferiori;

ad adottare, in particolare, i seguenti provvedimenti, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:

1. applicazione del budget per branca e non per struttura, al fine di rendere effettivo il principio di libera scelta del cittadino;

2. ripartizione dell'aggregato finanziario nel rispetto della quota pro-capite, la più bassa sul territorio nazionale, ad invarianza di spesa;

3. implementazione per le strutture libere o associate che la richiedano, nel rispetto dell'art. 41 della Costituzione e dei principi di derivazione comunitaria sulla libera concorrenza;

4. possibilità di effettuare 'service' per tutte le strutture accreditate, libere o associate, che lo richiedano, relativamente ad esami specialistici e ormonali, previa comunicazione alle aziende sanitarie di appartenenza;

5. applicazione di un tariffario adeguato alla copertura dei costi e alla remunerazione della prestazione.

(1° aprile 2014)

BARBAGALLO - LUPO - CIRONE - ALLORO

XVI Legislatura ARS

MOZIONE

N. 232 - Modifica del decreto in materia di compartecipazione ai costi delle prestazioni riabilitative psico-fisiche-sensoriali in regime semiresidenziale e residenziale.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che la riabilitazione psico-fisico-sensoriale in Sicilia è svolta dai centri accreditati e convenzionati ai sensi dell'ex art. 26 della legge n. 833 del 1978, enti che, nel corso degli anni, hanno accresciuto la propria professionalità, implementando anche la loro presenza nel territorio;

CONSIDERATO che nella Regione siciliana, in ragione del decreto dell'Assessore per la Sanità n. 890 del 2002, si è proceduto all'adeguamento e potenziamento degli standard strutturali e qualitativi degli istituti che svolgono tali prestazioni sanitarie;

TENUTO CONTO che col decreto del 18 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 53 del 09/11/2007, è stato imposto un abbattimento delle rette del 5% in ragione del piano di rientro nel settore sanitario; allo stesso ne sono seguiti altri sulla scorta del principio del contenimento della spesa sanitaria;

PRESO ATTO che con la circolare dell'Assessore per la salute n. 1266 del 2 marzo 2010 si è proceduto ad adottare un nuovo schema di convenzione tra le aziende sanitarie provinciali e le strutture riabilitative, consentendo alle stesse di recuperare le assenze degli assistiti per abbattere le liste di attesa;

VISTO che il decreto 4 agosto 2010 ha rideterminato per gli anni 2010-2012 le rette dei centri di riabilitazione, con un minimo aumento del 2% annuo, il cui ammontare dell'aggregato di bilancio ascende ad euro 152.000.000,00 circa;

CONSIDERATO che col decreto del 2.09.2013, pubblicato in G.U.R.S. il 4.10.2013, si stabilisce la compartecipazione, in misura del 30%, ai costi delle prestazioni riabilitative in capo ai comuni, nonché in capo ai soggetti titolari di assegno di accompagnamento per i propri familiari fruitori del servizio;

ATTESO che la compartecipazione ai detti costi

comporta un aggravamento eccessivo per le casse dei comuni, già stremati dai continui e insopportabili tagli già subiti, così come rappresenta una gravissima ingiustizia per i soggetti, invalidi civili, titolari di assegno di accompagnamento, che dovrebbero rinunciare a quella indennità che serve per il loro sostentamento parziale nel periodo della giornata in cui gli stessi non sono ricoverati presso le stesse strutture riabilitative,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

alla luce di quanto sopra esposto, a revocare il decreto sopra citato nella parte in cui onera i comuni al pagamento del 30% della retta e impegna gli stessi soggetti, invalidi civili, fruitori delle prestazioni di riabilitazione, titolari di indennità di accompagnamento, a sopportare con l'intero proprio assegno parte dei costi;

in subordine, fermo restando l'esonero per i titolari di indennità di accompagnamento a compartecipare ai costi del superiore servizio, trasferire le somme già previste in bilancio, dalla rubrica Salute a quella Autonomie locali, in modo da evitare che i Comuni dell'Isola possano avere un ulteriore aggravio che finirebbe per metterli irrimediabilmente in ginocchio.

(25 novembre 2013)

FALCONE - POGLIESE - VINCIULLO - ASSENZA

l: comunicazioni@ars.sicilia.it
viato: martedì 10 dicembre 2013 11.50
Centralino
oggetto: Fax: FAX TRASMISSIONE MOZIONE N. 233

elenco destinatari:
fax: On.le Presidente della Regione@00917075199]

x:
Repubblica Italiana
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Servizio Lavori d'Aula
Ufficio di Segreteria e Regolamento

OGGETTO : M o z i o n e N. 233 dell'On.le Milazzo Giuseppe

N. 233 - Opportune iniziative concernenti il complesso immobiliare sito a Palermo, in via Ingegneros 31.

On.le Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto
P A L E R M O

e, p.c. :
On.le Milazzo Giuseppe
S E D E

Si trasmette copia della mozione indicata in oggetto

D'ordine del
PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

(N.C.E.D. 0002333)

XVI Legislatura ARS
MOZIONE

N. 233 - Opportune iniziative concernenti il complesso immobiliare sito a Palermo, in via Ingegneros 31.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che sono molti gli edifici pubblici regionali abbandonati o fatiscenti. Spazi che hanno svolto egregiamente il loro compito e che oggi, non più in funzione di reali necessità, si trovano in totale stato di decadenza;

RITENUTO che nella perdurante crisi economica ci deve avviare verso un uso più responsabile e consapevole del denaro pubblico e conseguentemente di ogni bene pubblico, coniugando l'ottimizzazione e la messa in efficienza anche del patrimonio pubblico attraverso la sua riqualificazione, al suo riuso;

CONSIDERATO che, arrestando la continuità del percorso di abbandono vissuto da molti di questi edifici, si permette agli spazi urbani ove insistono di aprirsi nuovamente alla cittadinanza, di rianimarsi creando anche economie con la positiva conseguenza che il patrimonio immobiliare si trasforma da onere in risorsa;

ACCERTATO che nella sola città di Palermo la Regione siciliana è proprietaria di tantissimi immobili tra i quali spicca, perché allocato in una zona altamente residenziale, un complesso immobiliare con ingresso principale nella via Giuseppe Ingegneros al numero civico 31 ed altri ingressi di servizio lungo il perimetro della cintura muraria che lo delimita, che vanta un preziosissimo parco dotato di videosorveglianza, e che, in anni passati, è stato sede prima dell'Istituto di cultura e lingua della Provincia regionale di Palermo e successivamente di un poliambulatorio dell'ospedale Villa Sofia;

APPRESO che il complesso immobiliare è attualmente nella disponibilità dell'azienda ospedali Riuniti 'Villa Sofia-Cervello', e risulta abbandonato dal 2010, tre anni di incuria, vandalismo e degrado;

RILEVATO che il parco potrebbe essere aperto alla fruizione dei cittadini ove venisse curato e custodito e che i due fabbricati potrebbero essere utilizzati come sede di quegli uffici regionali che attualmente hanno sede in locali in affitto contribuendo così ad una effettiva valorizzazione del demanio regionale,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a porre in essere tutte le opportune iniziative per affidare il parco sito a Palermo in via Giuseppe Ingegneros 31, in comodato d'uso alla Municipalità di Palermo, perché venga aperto alla pubblica fruizione;

ad avviare ogni iniziativa utile per il riuso dei due immobili insistenti nel plesso immobiliare, al fine di conseguire un'economia nella spesa per locazione di uffici;

ad avviare, infine, attraverso il dipartimento tecnico dell'Assessorato Infrastrutture, eventuali altre progettualità per il riuso del complesso immobiliare di proprietà della Regione siciliana, utilizzando allo scopo risorse finanziarie del POR 2014-2020.

(25 novembre 2013)

MILAZZO G. - D'ASERO - CASCIO F. - VINCIULLO